

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6 maggio 2013

tra Veneto Banca scpa

e


le rappresentanze sindacali aziendali e/o Segretari degli Organi di Coordinamento di Veneto Banca scpa: DIRCREDITO, FABI, FIBA/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA





### PREMESSO CHE

- le parti condividono il principio di assistenza materiale dei familiari dei dipendenti di Veneto Banca in caso di decesso del dipendente stesso;

### SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- l'Azienda erogherà agli eredi legittimi del dipendente appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi in servizio presso Veneto Banca scpa (con le limitazioni previste dall'art. 3 del Piano straordinario per lo sviluppo e per l'occupazione del 17/11/2010), o ad altri soggetti dallo stesso designati, un importo di euro 50.000 in caso di decesso del dipendente di Veneto Banca scpa avvenuto a far tempo dal 1° gennaio 2013; è facoltà dell'azienda decidere se assicurare il rischio o meno;
- nel caso in cui il sinistro colpisca più dipendenti a seguito di uno stesso evento accidentale l'azienda metterà a disposizione degli eredi legittimi o dei soggetti designati un importo fino a 300.000 euro, detto importo andrà suddiviso in relazione al numero di teste colpite dal sinistro;
- l'azienda non darà luogo all'erogazione nei casi in cui il decesso sia causato da:
  - dolo del dipendente;
  - partecipazione attiva del dipendente a delitti dolosi o partecipazioni a imprese temerarie;
  - partecipazione del dipendente a fatti di guerra, lotta armata, insurrezioni e tumulti;
  - incidente di volo, se il dipendente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
  - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
  - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, allucinogeni e simili;
  - sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
  - suicidio del dipendente qualora avvenga entro 12 mesi dal giorno dell'assunzione e in ogni caso entro 8 mesi dalla firma del presente accordo.
- il presente accordo ha validità annuale ed è esplicitamente rinnovabile per volontà delle parti entro il 31 dicembre 2013.

Veneto Banca scpa  
  
Cottone

DIRCREDITO   
FABI   
FIBA/CISL   
FISAC/CGIL   
UILCA 